



Sent. n. 21/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26107 del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor

F. A., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), residente a Omissis (Omissis) in Via Omissis n. Omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Elena Pettinau del Foro di Cagliari (elena.avvpettinau@legalmail.it), con domicilio eletto in Cagliari, P.zza Gramsci n. 18, presso lo studio legale del difensore.

avverso

Il MINISTERO DELLA DIFESA – Previmil, II Reparto 5 divisione 2° Sezione, con sede in Roma, V.le dell'Esercito n. 186, costituitosi personalmente in giudizio;

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari, rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024, dagli avvocati Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it), Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) e Stefania Sotgia

	(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura	
	interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente	
	in Cagliari, Via P. Delitala n. 2	
	Visto il ricorso pensionistico, depositato dal Sig. F. A. in data 26.1.2024;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Udito, all'udienza del 21.1.2025, l'avv. Elena Pettinau per il ricorrente. Non	
	comparse le parti resistenti.	
	FATTO	
	Il Sig. F. A., Luogotenente dell'Esercito Italiano arruolato nel 1999 ed	
	attualmente in servizio presso il 151° Reggimento fanteria "Sassari" con	
	incarico di contabile agli assegni, ha contestato il Decreto n. 4325 del	
	27/12/2023 del Ministero della Difesa con il quale è stata negata la dipendenza	
	da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico	
	privilegiato, della patologia " <i>Trauma distorsivo ginocchio destro con lesione</i>	
	<i>cronica lca sottoposta ad intervento di ricostruzione chirurgica con tendine</i>	
	<i>rotuleo</i> " sofferta dal ricorrente e contratta in servizio e per causa di esso.	
	Dopo aver analiticamente riferito i fatti che avevano determinato la	
	lesione (incidente occorso in data 19.7.2022 all'interno della Caserma	
	"Monfenera" causato da una caduta che determinava il cedimento del	
	ginocchio destro) e i successivi accertamenti e trattamenti sanitari ai quali	
	veniva sottoposto, rappresentava di aver inoltrato all'amministrazione di	
	appartenenza, in data 16.12.2022, istanza di riconoscimento della dipendenza	
	da causa di servizio della patologia ortopedica sofferta.	
	Secondo quanto esposto nel ricorso, con parere n. 972172023 del	
	28.11.2023, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio formulava	
	2	

	giudizio negativo sulla dipendenza con la seguente motivazione “..l’infermità	
	<i>Trauma distorsivo ginocchio destro con lesione cronica LCA sottoposta ad</i>	
	<i>intervento di ricostruzione chirurgica con tendine rotuleo non può</i>	
	<i>riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto le circostanze di modo,</i>	
	<i>attestano che l’incidente non ha causato un trauma avente capacità lesiva,</i>	
	<i>causale o concausale , efficiente e determinante tale da superare le condizioni</i>	
	<i>personali di carenze costituzionali del soggetto ”.</i>	
	Il successivo Decreto n° 0016730 del 28/12/2023 del Ministero della	
	Difesa avrebbe quindi recepito il parere dell’organo tecnico e denegato la	
	dipendenza da causa di servizio.	
	Sulla base di queste premesse fattuali il ricorrente contestava con	
	articolate motivazioni la decisione assunta e previo annullamento del decreto	
	impugnato, richiedeva una pronuncia di accertamento della dipendenza da	
	causa di servizio dell’infermità contratta quale presupposto del trattamento	
	pensionistico privilegiato. A sostegno dell’assunto attoreo veniva in	
	particolare rilevate carenze procedurali da parte dell’Autorità Militare in	
	ordine all’accertamento dell’infortunio occorso e lacune motivazionali nel	
	referto del CVCS, che avrebbe irragionevolmente ricondotto l’etiopatogenesi	
	dell’infermità ad elementi costituzionali del militare infortunato.	
	In conclusione, previa eventuale istruttoria finalizzata ad accertamenti	
	medico – legali, domandava l’accertamento della dipendenza da causa di	
	servizio dell’infermità. Con vittoria di spese e compenso di avvocato da	
	distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.	
	Con Decreto in data 1.2.2024, il Giudice Unico fissava l’udienza di	
	trattazione del giudizio per l’udienza del 10.7.2024.	
	3	

	Con memoria di costituzione depositata il 28.6.2024 si costituiva in	
	giudizio il Ministero della Difesa.	
	Dopo aver riepilogato i fatti di causa ed aver sollevato perplessità in	
	ordine alla sussistenza di un effettivo interesse ad agire del ricorrente, stante	
	la sua giovane età e la conseguente distanza temporale dal pensionamento, la	
	parte resistente dichiarava, allo scopo di ottenere un accertamento più	
	approfondito della vicenda controversa, di aver nuovamente sottoposto il caso	
	all'attenzione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, domandando	
	la formulazione di un nuovo parere medico – legale.	
	In considerazione di quanto rappresentato veniva domandato il	
	differimento dell'udienza in attesa della pronuncia dell'organo tecnico.	
	In via subordinata veniva domandata l'integrazione del contraddittorio	
	con chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze – presso il	
	quale risulta incardinato il Comitato di Verifica – atteso che la causalità del	
	mancato riconoscimento del beneficio previdenziale si sarebbe concentrata	
	nell'attività endoprocedimentale resa dall'organo tecnico.	
	Con memoria depositata il 2.7.2024, la parte ricorrente dichiarava di	
	prendere atto della decisione assunta dall'amministrazione di acquisire una	
	nuova valutazione medico – legale. Nondimeno insisteva nelle doglianze già	
	sviluppate nel ricorso e contestava la domanda di estensione della	
	legittimazione passiva del Ministero dell'Economia.	
	Con Decreto in data 2.7.2024, il Giudice Unico disponeva il rinvio	
	della trattazione del giudizio all'udienza del 6.11.2024.	
	Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	29.10.2024, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico, stante	
	4	

	l’assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.	
	Con Decreto in data 8.11.2024, il Giudice Unico fissava l’odierna	
	udienza di discussione del giudizio.	
	Con memoria depositata il 12.12.2024, il Ministero della Difesa	
	referiva che a seguito del nuovo esame medico – legale, il CVCS, in data	
	03.07.2024, emetteva il parere n. 1086472024 con il quale riconosceva	
	l’infermità <i>"trauma distorsivo ginocchio destro con lesione cronica LCA</i>	
	<i>sottoposta ad intervento di ricostruzione chirurgica con tendine rotuleo"</i>	
	dipendente da causa di servizio. Pertanto, con Decreto n. 3145 del 10.07.2024	
	veniva annullato il decreto n. 4325/23 e riconosciuta l’infermità dipendente da	
	causa di servizio. In considerazione di quanto esposto, veniva domandata la	
	declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese	
	di lite.	
	Con memoria conclusiva depositata il 7.1.2025, la parte ricorrente	
	richiamava le contestazioni sollevate nei confronti dell’operato	
	dell’amministrazione militare e concludeva con la richiesta di cessazione della	
	materia del contendere, con spese legali a carico del Ministero della Difesa ed	
	in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.	
	L’INPS si è costituita con memoria depositata il 20.1.2025 e dopo aver	
	riepilogato la vicenda processuale ed aver evidenziato che non sussiste	
	attualmente alcuna posizione previdenziale del Sig. F. A., ha concluso	
	domandando, alla luce delle novità intervenute in corso di causa, la	
	declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese	
	di lite.	
	All’odierna udienza la parte ricorrente ha confermato le conclusioni	
	5	

	formulate con la memoria depositata il 7.1.2025 e ha insistito per la condanna	
	alle spese del giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	In via preliminare si osserva che risulta è devoluta alla giurisdizione	
	della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di	
	servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della	
	pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa	
	di servizio quale presupposto della pensione. La circostanza che il ricorrente	
	sia ancora in servizio non esclude che l’accertamento della dipendenza possa	
	essere invocato, rilevando eventualmente soltanto ragioni di ammissibilità	
	della domanda, non ravvisabili nel caso di specie (cfr. Cass. SS.UU. n.	
	4325/2014; id., n. 1306 del 2017; Corte dei conti, Sez. I App., n.105/2020).	
	In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il	
	merito della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. F. A., finalizzata ad ottenere la declaratoria amministrativa di	
	dipendenza da causa di servizio della patologia “ <i>Trauma distorsivo ginocchio</i>	
	<i>destro con lesione cronica lca sottoposta ad intervento di ricostruzione</i>	
	<i>chirurgica con tendine rotuleo</i> ”, originariamente denegata, è stata accolta in	
	via amministrativa dal Ministero della Difesa, come risulta dalle allegazioni	
	contenute nel Fascicolo processuale e come riconosciuto dalla difesa del	
	ricorrente.	
	6	

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio nei confronti dell'INPS, che è invero risultato estraneo al procedimento di accertamento della dipendenza, avuto particolare riguardo alla circostanza che il ricorrente – seppur titolare di un interesse ad agire in vista di un futuro trattamento previdenziale di privilegio – risulta ancora in servizio e non risulta titolare di posizione previdenziale.

Con riguardo alla posizione del Ministero della Difesa, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Sezione deve provvedere d'ufficio, sulla base degli atti di causa, a liquidare onorari e diritti in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Si osserva in particolare che all'esito dell'autotutela esercitata dall'amministrazione, è emerso con evidenza che il beneficio rilevante a fini previdenziali, oggetto della domanda, era sostanzialmente fondato.

In ragione delle richiamate disposizioni, tenuto conto della difficoltà della lite e delle attività processuali espletate, dette spese si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale

[illegible]